

REGOLAMENTO DELLE PROVE D'ESAME D'IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE DI CUI AL DM 300/90

Indice generale

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Requisiti per l'ammissione e modalità di presentazione delle domande	
Art. 3 Termini di presentazione delle domande	.4
Art. 4 Commissione esaminatrice	.4
Art. 5 Prove d'esame	.4
Art. 6 Modalità di comportamento da tenere durante le prove d'esame	. 5
Art. 7 Prove scritte	
Art. 8 Prova orale e criteri di conduzione del colloquio	.7
Art. 9 Assenza alla prova d'esame scritta	.7
Art. 10 Assenza alla prova d'esame orale	
Art. 11 Esiti delle prove d'esame	.8
Art. 12 Entrata in vigore	.9
Art 13 Norma di rinvio	

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito di quanto previsto dal D.M. 300/90, le modalità di svolgimento delle prove di idoneità presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo (di seguito Camera di Commercio) ai fini dell'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione di cui alla legge 39/1989.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione e modalità di presentazione delle domande

Possono partecipare alla sessione d'esame i cittadini italiani e di altri stati membri dell'Unione europea residenti o con comprovato e documentato domicilio professionale (ovvero il luogo in cui una persona fisica ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi professionali) nella provincia di Venezia o di Rovigo. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea sono ammessi a condizione che siano in possesso, oltre ai precedenti requisiti, di un regolare permesso o di una carta di soggiorno rilasciato dalla competente Autorità.

Per partecipare alla sessione d'esame è necessario che i candidati siano in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (1) e che abbiano frequentato uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalle Regioni, ai sensi della vigente normativa.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d'esame. Il difetto dei requisiti prescritti comporta, da parte dell'Ente, il diniego alla partecipazione alla sessione, o l'annullamento delle prove eventualmente già sostenute.

La domanda, compilata e completa degli allegati previsti, deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma online resa disponibile nel sito camerale https://www.dl.camcom.it/ ed accessibile tramite Spid, CIE o CNS.

Le istanze presentate con altre modalità sono improcedibili e non verranno prese in considerazione.

L'inoltro della domanda tramite riconoscimento dell'identità digitale, equivale alla sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. La Camera di commercio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda. Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione. La Camera di commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore congruo termine per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

Coloro che non superano l'esame, scritto /orale, possono ripresentare una nuova istanza già nella successiva sessione d'esame.

(1) elenco disponibile nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Art. 3 Termini di presentazione delle domande

Le istanze predisposte ed inviate secondo le modalità dell'art. 2 dovranno pervenire nei seguenti termini:

- > per l'ammissione alla prima sessione annuale: entro il **28 febbraio**
- > per l'ammissione alla seconda sessione annuale: entro il 30 settembre

Art. 4 Commissione esaminatrice

All'espletamento delle procedure d'esame attende una Commissione nominata dal Presidente della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 1 del D.M. 300/90 e ss.mm. e composta dal Segretario generale dell'Ente o da un suo Delegato con qualifica dirigenziale, che la presiede, e da due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove d'esame.

Per l'espletamento della prova orale, il Presidente della Camera di Commercio può integrare la composizione della Commissione giudicatrice, su proposta della Commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto e' chiamato a fare parte della Commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente della Camera di commercio inquadrato in qualifica funzionale non inferiore all'area Istruttori (ex categoria C), designato dal Segretario Generale.

Art. 5 Prove d'esame

Ai sensi del DM 21/02/1990, n. 300, l'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della Legge n. 39/1989, consiste in una o due prove scritte ed in una prova orale, così come segue.

L'esame per il settore immobiliare (agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso per immobili ed aziende), consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame e' superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

L'esame per il settore merceologico (agenti merceologici e in servizi vari) consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame e' superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

La convocazione per le prove scritte viene comunicata inserendo l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e la lista dei candidati ammessi (individuati

mediante un codice identificativo personale), nel sito internet camerale https://www.dl.camcom.it/ (nelle pagine dedicate – Agenti d'affari in mediazione – Esame iscrizione).

Le prove hanno luogo presso le sedi individuate di volta in volta e comunicate in occasione delle convocazioni.

I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di documento di identità in corso di validità.

In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del D.M. n. 300/1990, gli aspiranti all'abilitazione per Agenti immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso sostengono un identico esame.

Dello svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali, vengono redatti appositi verbali, sottoscritti dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario.

Art. 6 Modalità di comportamento da tenere durante le prove d'esame

Ciascun candidato deve presentarsi alla prova scritta ed a quella orale il giorno in cui è stato convocato, entro e non oltre l'ora di convocazione. Il candidato che si presenti alle prove scritte in ritardo rispetto all'ora di inizio delle relative procedure non sarà ammesso a sostenere l'esame.

Parimenti non sarà ammesso a sostenere la prova il candidato che si presenti alla prova stessa privo di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Durante lo svolgimento delle prove scritte non è consentito consultare libri o appunti personali e utilizzare proprio materiale cartaceo. Non è consentito l'uso di dispositivi elettronici in grado di mettere in contatto il candidato con soggetti terzi, quali cellulari, personal computer o altro, pena l'esclusione dall'esame.

Ai candidati non è consentito allontanarsi dall'aula dell'esame fino alla conclusione delle prove stesse, salvo esplicita autorizzazione del Presidente della Commissione.

Art. 7 Prove scritte

L'esame scritto si svolge sulle materie e sui programmi di cui al D.M. n. 300/90 e consiste nella compilazione di un questionario per ogni prova, formato da 20 domande a risposta multipla (quiz). Solo una risposta è esatta e va apposta una crocetta nella casella della risposta prescelta. La risposta non data viene considerata errata.

Per ogni prova scritta si assegnano 20 minuti di tempo.

I quesiti da sottoporre ai candidati sono ricavati con estrazione casuale dalla banca dati camerale, attraverso un applicativo informatico. La Commissione assicura la correttezza della formulazione delle domande e delle relative risposte, nonché il periodico aggiornamento. Nel sito camerale viene pubblicata la raccolta dei quiz al solo scopo di esercitazione.

La valutazione delle risposte resta di insindacabile giudizio della Commissione.

I questionari sono così suddivisi:

Settore immobiliare

PRIMA PROVA SCRITTA – art. 2, c.1, lettera a), D.M. 300/90

nozioni su:

Legislazione professionale mediatori n. 2 quiz

Adempimenti fiscali amministrativi n. 2 quiz

Diritti reali n. 3 quiz

Obbligazioni contratti n. 3 quiz

Trascrizione registro imm. Ipoteca n. 3 quiz

Diritto di famiglia n. 1 quiz

Titoli di credito n. 1 quiz

Società e aziende n. 2 quiz

Diritto tributario n. 3 quiz

TOTALE n. 20 QUIZ

SECONDA PROVA SCRITTA - art. 2, c.1, lettera b), D.M. 300/90

nozioni su:

Estimo n. 4 quiz

Comunione e condominio n. 4 quiz

Catasto n. 4 quiz

Diritto urbanistico n. 5 quiz

Credito fondiario n. 3 quiz

TOTALE 20 QUIZ

Settore merceologico

PROVA SCRITTA - art. 3, c. 1, D.M. 300/90

nozioni su:

Legislazione professionale mediatori n. 3 quiz

Titoli di credito n. 3 quiz

Obbligazioni contratti n. 6 quiz

Società e aziende n. 3 quiz

commerciali

n. 5 quiz

TOTALE n. 20 QUIZ

A ciascun elaborato viene assegnata la votazione in decimi risultante dall'applicazione della seguente formula:

10 : (n. di quiz proposti) x n. risposte esatte.

Le prove scritte avvengono a porte chiuse.

A prove scritte terminate, la Commissione esaminatrice provvede alla correzione delle stesse, nella stessa giornata o in altro giorno.

Il candidato che ha superato la/e prova/e scritta/e e che alla prova orale sia risultato non idoneo, dovrà sostenere nuovamente tutte le prove (scritto e orale).

Art. 8 Prova orale e criteri di conduzione del colloquio

La prova orale non potrà essere fissata prima del settimo giorno successivo a quella dell'esame scritto.

La prova orale consiste in un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle materie d'esame di cui agli artt. 2 o 3 del D.M. 300/90 a seconda del settore prescelto, anche attraverso l'approfondimento e l'eventuale commento dei quesiti oggetto delle prove scritte.

La valutazione della prova orale viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri:

acquisizione delle conoscenze;

organicità delle argomentazioni;

discussione ed approfondimento;

padronanza nell'uso del linguaggio tecnico e giuridico.

Alle prove orali è ammessa la presenza del pubblico.

Art. 9 Assenza alla prova d'esame scritta

Il candidato che non si presenti alla prova scritta può giustificare la propria assenza mediante comunicazione da inviare alla Camera di commercio – Segreteria Commissione Esame Mediatori – entro e non oltre i 3 (tre) giorni successivi alla data della mancata presentazione.

Se l'assenza è dovuta a motivi di salute, il candidato deve allegare alla comunicazione copia del certificato medico attestante lo stato di malattia nel giorno stabilito per l'esame.

Se l'assenza è dovuta a motivi di altra natura, il candidato può produrre idonea documentazione atta a dimostrare la propria impossibilità ad essere presente

alla prova scritta nella data stabilita, ovvero argomentare per iscritto tali motivi. Le dichiarazioni rese dal candidato saranno oggetto di insindacabile valutazione da parte della Commissione.

Il candidato, se giustificato, sarà automaticamente convocato alla sessione successiva, salvo sua successiva espressa rinuncia, senza dover effettuare ulteriori pagamenti.

Il numero massimo di assenze giustificate è una.

Il candidato, la cui assenza risulti ingiustificata, dovrà ripresentare nuova formale istanza in bollo, di partecipazione per la successiva sessione d'esame, versando nuovamente i diritti di segreteria.

Art. 10 Assenza alla prova d'esame orale

Nel caso di assenza dalla prova orale per malattia, il candidato deve darne immediata comunicazione via e-mail all'Ufficio camerale competente e far pervenire il certificato medico entro i 2 (due) giorni successivi alla data della mancata presentazione; verrà convocato a sostenere l'esame nella prima data utile, se disponibile (vedasi ultimo comma).

Se l'assenza è dovuta a motivi di altra natura, il candidato deve darne tempestiva comunicazione e potrà produrre, entro due giorni dall'assenza, idonea documentazione atta a dimostrare la propria impossibilità a partecipare alla prova nella data stabilita, ovvero argomentare per iscritto tali motivi. Le dichiarazioni rese dal candidato saranno oggetto di insindacabile valutazione da parte della Commissione; in caso di valutazione positiva, egli viene convocato a sostenere l'esame nella prima data utile, se disponibile.

Nel caso di assenza alla prova orale, anche giustificata, qualora non fosse possibile presentarsi in un'altra delle date stabilite dalla Commissione o non vi fossero date disponibili, il candidato dovrà ripresentare istanza di partecipazione per la successiva sessione d'esame, ripetendo anche le prove scritte e versando nuovamente i diritti di segreteria.

Art. 11 Esiti delle prove d'esame

- 1. <u>Prove scritte:</u> gli esiti sono notificati tramite pubblicazione nel sito internet camerale https://www.dl.camcom.it/ (nella pagina dedicata Agenti d'affari in mediazione Esame iscrizione), dell'elenco di tutti i candidati (individuati mediante un codice identificativo personale) con i punteggi conseguiti dagli stessi e, per i candidati risultati idonei, convocazione alla prova orale.
- 2. <u>Prove orali</u>:gli esiti sono notificati tramite pubblicazione nel sito internet camerale https://www.dl.camcom.it/ (nella pagina dedicata Agenti d'affari in mediazione Esame iscrizione), dell'elenco di tutti i candidati (individuati mediante un codice identificativo personale) con i punteggi finali conseguiti dagli stessi e, ai soli candidati risultati idonei, invio di comunicazione scritta a

mezzo PEO (posta elettronica ordinaria) all'indirizzo comunicato nella domanda.

La data di notifica è la data di pubblicazione degli esiti nel sito internet camerale https://www.dl.camcom.it/ .

Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Veneto entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica, ai sensi del D.P.R 24/11/1971 n. 1199.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.

I competenti uffici provvederanno a darne diffusione tramite inserimento nel sito camerale.

Art. 13 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 39/89 e successive modificazioni, nel D.M. 452/90, nel D.M. 300/90, nel D.M. 589/93 o dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico con appositi regolamenti e circolari.